

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

Con ricorso del 30.03.2021 Pe.Vi. chiedeva: lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con Sa.Gi.; la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della figlia e l'eliminazione dell'assegno a favore della moglie o, in subordine, la riduzione ad Euro 200,00 fissando un termine per la corresponsione del medesimo.

Con memoria di costituzione del 22.09.2021 Sa.Gi. si costituiva, aderendo alla richiesta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, all'affidamento condiviso, ma si opponeva alla riduzione degli assegni.

Con sentenza n. 9036 del 18.10.2023, pubblicata il 14.11.2023, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra il ricorrente e la resistente, rigettava la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia e l'eliminazione dell'assegno divorzile a favore della moglie.

Avverso tale pronuncia Pe.Vi. proponeva appello limitatamente ai capi inerenti all'assegno di mantenimento della figlia e all'assegno divorzile della moglie.

Si costituiva Sa.Gi. contestando l'appello e proponendo a sua volta appello incidentale con cui chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia Pe.So..

Con ordinanza del 03.10.2024 il giudice di appello nominava un curatore speciale per Pe.So., la quale era minorenne nel primo grado di giudizio e nella fase di appello sino al 19.12.2024 ed era stata affidata all'Ente "Comune di Arese, con collocamento presso la madre.

Con sentenza nr 544/2025 la Corte di appello rigettava l'appello principale e quello incidentale confermando l'impugnata decisione.

Riteneva che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la motivazione posta a fondamento della decisione in punto assegno divorzile era completa osservando che dalla comparazione esistente fra le due posizioni era emerso lo stato di disoccupazione dell'appellante, la quale, in possesso di una laurea in lingue, non aveva mai lavorato dedicandosi alla casa e alla famiglia e, dall'altra, che l'appellante, noto dj, conosciuto in particolare per la sua collaborazione con (Omissis) nel gruppo (Omissis), godeva di una entrata mensile dichiarata di circa Euro 1200,00 mensili considerata tuttavia non compatibile con gli oneri di spesa che lo stesso aveva dichiarato di sopportare a titolo di affitto (600,00 Euro mensili) e di mantenimento della figlia (Euro 600,00 mensili).

Considerava quindi meritevole di conferma la decisione del primo Giudice che aveva riconosciuto all'ex coniuge un assegno divorzile nella misura di Euro 500,00 sia in funzione compensativa che in quella assistenziale.

Relativamente al quantum del mantenimento della figlia per il quale era stato chiesto in via incidentale un incremento la Corte di appello non ravvisava le condizioni per aumentare l'importo

ad Euro 2000,00 non essendo stati forniti elementi sufficienti per pervenire alla modifica della decisione del Tribunale.

Avverso tale decisione Pe.Vi. ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi cui ha resistito Sa.Gi. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 132 n. 4 cod. proc. civ., art. 111 Cost., art. 360 n. 4 cod. proc. civ.).

Si sostiene che la Corte d'Appello si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni del Tribunale che ricalcano quelle della sentenza di separazione, senza alcun vaglio riguardo alle censure dell'appellante e alle mutate condizioni economiche della odierna controricorrente.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970: per avere la Corte di appello riconosciuto l'assegno divorzile di Euro 500,00 mensili in favore della Sa.Gi. senza effettuare la valutazione comparativa imposta da Cass. SS.UU. n. 18287/2018 e senza considerare che la stessa è in piena età lavorativa, con esperienze professionali (modella, presentatrice) con disponibilità di immobili sicchè non avrebbe potuto essere considerata priva di mezzi.

Si critica inoltre l'affermazione dei giudici di merito secondo cui l'ex coniuge avrebbe sacrificato la propria attività lavorativa in costanza di matrimonio.

Si sostiene che tale asserzione sarebbe in palese contraddizione con quanto emerso nell'ambito del procedimento penale promosso a suo carico per il reato di maltrattamenti legato a pretesi comportamenti posti in essere dal Pe.Vi. per impedire alla moglie di svolgere una attività lavorativa e conclusosi con una sentenza di assoluzione cui avrebbe dovuto riconoscersi un effetto vincolante nel giudizio civile.

Con un terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 per avere la Corte di appello stabilito la corresponsione dell'assegno divorzile a carico dell'odierno ricorrente a tempo indeterminato senza fornire al riguardo alcuna motivazione.

Con un quarto motivo si censura la decisione sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) per avere la Corte non considerato fatti documentati e decisivi quali la vendita dell'immobile di A per Euro 215.000 ed il successivo acquisto a S (Euro 235.000); le attività lavorative regolarmente svolte e retribuite; l'apertura di conto estero su cui far transitare assegni e mantenimenti; -la querela sporta dal ricorrente per condotte elusive della signora Sa.Gi.; -il conferimento alla madre della Sa.Gi. della procura a vendere l'immobile di Salerno; la vendita dell'immobile di Salerno per Euro 265.000 e l'intestazione degli assegni degli acquirenti alla propria madre, in modo che l'incasso non risultasse dal proprio conto corrente.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 337-ter cod. civ. e 30 Cost. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per aver la Corte di appello determinato nella misura di Euro 1.000,00 mensili il mantenimento della figlia, considerato sproporzionato ed iniquo tenuto conto dell'obbligo della madre di concorrere al mantenimento in misura proporzionale alle proprie possibilità.

Con il sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 115e 116 cod. proc. civ. e la mancata ammissione di prove decisive (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per avere la Corte di appello dichiarate superflue le istanze istruttorie del ricorrente (indagini fiscali, prova testimoniale) e per avere conseguentemente privato il giudizio di elementi decisivi per accertare la reale situazione economico-patrimoniale della resistente.

Con il settimo motivo si deduce la violazione degli artt. 115e 116 cod. proc. civ., l'erronea o l'omessa valutazione delle prove documentali prodotte (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per non avere la Corte distrettuale minimamente valutato la motivazione della sentenza di appello penale, laddove era stato affermato che la signora Sa.Gi. aveva svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, che costituisce un elemento rilevante ai fini dell'assegno divorzile nella componente assistenziale.

Con l'ottavo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine alla comparsa di costituzione della Sa.Gi. in appello (art. 112 cod. proc. civ., art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) relativamente nullità della comparsa di costituzione (data incongrua "1.9.2021"); alle conclusioni formulate da soggetto terzo ("Yoom S.A."); alla procura alle liti irregolare (mera scansione) e alla domanda riconvenzionale irrituale.

Con il nono motivo si censura la decisione sotto il profilo della nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione (art. 132 n. 4 cod. proc. civ., art. 111 Cost., art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) rilevata sia con alcuni passaggi della CTU che con gli altri documenti di causa, prodotti dall'odierno ricorrente come la sentenza assolutoria della Corte di Appello di Milano.

Con il decimo motivo si deduce la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. - l'erronea compensazione delle spese per avere la Corte disposto la compensazione integrale le spese nonostante la totale soccombenza della domanda riconvenzionale della Sa.Gi. senza fornire al riguardo alcuna motivazione.

Con l'undicesimo motivo si lamenta la Violazione dell'art. 473-bis cod. proc. civ. - per avere la Corte di appello nominato un curatore speciale in assenza dei relativi presupposti.

I motivi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo, che meritano un vaglio congiunto essendo diretti a contestare sotto angolazioni diverse l'assegno divorzile sono fondati nei limiti di cui in motivazione.

Il ricorrente con l'atto di appello, come emerge dal testo della sentenza qui impugnata, aveva censurato la decisione di primo grado sotto plurimi profili.

In particolare aveva lamentato che il Tribunale avrebbe riportato in modo apodittico quanto statuito nella pronuncia di separazione relativamente alla situazione patrimoniale di ciascun coniuge ed inoltre avrebbe omissso di valutare la reale situazione economica della richiedente la quale nel 2010 aveva comprato un appartamento ad Arese senza effettuare alcun mutuo e che poi aveva messo a reddito, percependo un affitto mensile che tratteneva per sé; nel 2015 aveva venduto detto immobile per un importo di Euro 215.000, che aveva interamente trattenuto per sé e che possedeva ancora in costanza di separazione, avendolo investito e maggiorato (da Euro 215.000,00 ad Euro 235.000,00) per l'acquisto nel 2020 di un immobile a Salerno, città ove risiede anche la madre.

Ed inoltre nel 2020 la signora Sa.Gi. aveva svolto l'attività di modella in particolare per il marchio (Omissis) (cfr. all. A17 della memoria art. 183, VI comma n. 2 cod. proc. civ.); che non corrispondeva al vero che la stessa avesse svolto solo qualche attività occasionale, del tipo misurare la febbre all'ingresso di una mostra; mentre nel 2022 la signora Sa.Gi. aveva svolto l'attività di

presentatrice in particolare per la Nokep TV (cfr. all. A 18 della memoria art. 183, VI comma n. 2 cod. proc. civ.).

Ed inoltre aveva contestato il contributo dato dalla moglie alla famiglia rilevando che il Pe.Vi. provvedeva a mantenere il nucleo familiare, attingendo ai suoi pregressi risparmi quando faceva parte del gruppo (Omissis), svolgeva qualche serata come DJ, pagava la baby sitter, la donna delle pulizie, quando poteva si occupava personalmente della bambina, mentre la moglie era impegnata a fare casting ed a proseguire nella propria carriera.

Ora a fronte di queste specifiche censure riscontrate anche con il richiamo ai documenti che erano stati prodotti a supporto delle relative allegazioni la Corte ha ritenuto che la motivazione resa dal Tribunale fosse completa riproducendo il passaggio argomentativo con cui, da un lato, si dava atto della mancanza di risorse in capo alla richiedente che aveva potuto svolgere unicamente qualche lavoro saltuario dopo la separazione, sebbene fosse in età lavorativa e avrebbe dovuto attivarsi nella ricerca di un posto di lavoro e, dall'altro, della inaffidabilità delle dichiarazioni dei redditi del Pe.Vi. la cui modesta entrata dichiarata non era compatibile con gli oneri di spesa sopportati dallo stesso mensilmente.

La Corte di appello ha condiviso il giudizio di inverosimiglianza delle dichiarazioni dei redditi dell'appellante sulla base delle stesse argomentazioni impiegate dal primo Giudice ed ha confermato l'assegno di mantenimento nella misura di Euro 1000,00 al mese di favore della figlia oltre al 100% delle spese straordinarie considerate congrue in rapporto all'età nonché l'assegno divorzile nella misura di Euro 500,00 sia nella componente assistenziale sul rilievo che l'ex coniuge, pur in possesso di una laurea in lingue, non disponeva di risorse, sia nella componente compensativa in ragione del contributo dato al benessere della famiglia.

Nessuna valutazione è stata espressa in ordine alle descritte operazioni immobiliari di cui si era resa protagonista l'ex moglie debitamente riscontrate dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado ed anche in relazione a quei rapporti professionali intercorsi con la società Enamoramex e con la Nokep TV per i quali erano state espresse non poche perplessità circa la natura gratuita del lavoro.

Aspetti questi che certamente non possono considerarsi irrilevanti ai fini della verifica della situazione economica della parte richiedente e della sua capacità di procurarsi i mezzi per l'esistenza di una vita dignitosa.

Anche la valutazione circa la componente compensativa si fonda su considerazioni meramente assertive posto che non sono esplicitate le ragioni in base alle quali il giudice di appello abbia fondato il suo convincimento fatto salvo per un mero richiamo del consulente in merito al ruolo svolto dalla Sa.Gi. all'interno della famiglia senza che tuttavia sia dato comprendere se tali affermazioni siano o meno il frutto di una valutazione personale del consulente espresse sulla base delle dichiarazioni raccolte direttamente dalla parte.

In tal modo la Corte di appello non può ritenersi abbia adempiuto al dovere di motivazione essendosi limitata a richiamare per relationem la sentenza impugnata senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato, sia le censure proposte.

In proposito giova ricordare che la motivazione è meramente apparente anche quando "non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico

delle stesse in base ai motivi di gravame." (Cass. n. 27112/2018, richiamata in Cass. n. 27171/2024) perché la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza degli specifici motivi del gravame (Cass. n. 2397/2021; Cass. n.27171/2024).

Nella decisione qui impugnata è mancato del tutto il riscontro sulle allegazioni relative alla capacità economico patrimoniale della ex moglie e sulla sua attività lavorativa.

L'assenza di una adeguata valutazione della situazione economico patrimoniale della madre e delle sue effettive disponibilità non consente di determinare la misura del contributo al mantenimento dovendosi ricordare che al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 19299/2020; Cass. 4145/2023).

Resta pertanto assorbito il quinto motivo di censura diretto a contestare il quantum dell'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del padre.

Con riguardo all'undicesimo motivo con cui ci si duole della mancata nomina del curatore speciale va rilevata l'inammissibilità della censura per sopravvenuta carenza di interesse stante l'intervenuta maggiore età della figlia.

I rimanenti motivi (ottavo, nono e decimo) restano assorbiti.

Il ricorso va accolto in relazione ai motivi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo, assorbiti il quinto, l'ottavo, il nono ed il decimo; la decisione impugnata va pertanto cassata e rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione ai motivi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo, assorbiti il quinto, l'ottavo, il nono ed il decimo, dichiara inammissibile l'undicesimo, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese di questa fase.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 5 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2026.